



PSR Campania 2021/2022

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 – *BENESSERE DEGLI ANIMALI*
SOTTOMISURA 14.1 – *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Domanda di sostegno/pagamento

Annualità 2022

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 2
2	Beneficiari	5
3	Obiettivi e finalità della misura	6
4	Tipologie di interventi	6
5	Criteri generali di ammissibilità	7
6	Criteri specifici di ammissibilità, Impegni e altri obblighi.....	8
7	Entità del premio e combinabilità	16
8	Criteri di selezione e graduatoria regionale.....	17
9	Modalità e termini di presentazione delle domande	18
10	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	19
11	Errore palese	19
12	Informativa trattamento dati	19
13	Documentazione richiesta	20
14	Uffici regionali di riferimento.....	20
15	Disposizioni generali	21
	Allegato 1 - Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento ed ubicazione delle stesse.	22
	Allegato 2 - Registro allattamento vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte	24

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle *Disposizioni Generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 7.0* valide per l'annualità 2022 ed approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 (50.07.00) del 1° marzo 2022, ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 33 Benessere degli animali*;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dai Reg. (UE) n. 2016/669, n. 2016/1997, n. 2018/1077, n.2019/936, n. 2020/1009 e n. 2021/73 -Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;

- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022*, che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;

- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali

Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni*;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* adottate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 18 del 20 maggio 2016;
- Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 23 novembre 2021 presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) – VERSIONE 10.1 da parte della Commissione Europea.
- Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 128 del 1° marzo 2022 con il quale sono state aggiornate all'annualità 2022 le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 7.0).

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività*, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e smi, dell'articolo 10 e seguenti del

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione di cui all'art. 3, del Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018, come modificato dal Decreto Mipaaf n. 7839 del 9 agosto 2018, che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è verificato e validato da AGEA Area Coordinamento che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto requisito deve essere stato acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN) per l'annualità 2022 e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari a euro 23.000.000, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR) pari a euro 13.915.000.

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori possono scegliere di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata annuale. Gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2022.

5. Criteri generali di ammissibilità

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- 2) possesso degli animali, in qualità di detentore in BDN delle anagrafi zootecniche, oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;
- 3) possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; è escluso il comodato d'uso.
- 4) gli allevamenti ammissibili ai benefici della Misura sono quelli ricadenti sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti per l'intero periodo di impegno con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 (2021/2022) o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Metodo di verifica dei criteri generali di ammissibilità

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) è effettuata attraverso il *Fascicolo aziendale* e la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)* del Ministero della Salute, di cui al Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e smi.

Per quanto concerne, invece, il criterio di ammissibilità di cui al punto 3) il beneficiario deve dimostrare la disponibilità giuridica della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno, che decorre dal 15 maggio 2022. A tal fine allega alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme all'allegato 1) che riporta tutti gli elementi utili atti a dimostrare la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sui richiamati beni nonché la/le particella/e catastale/i dove ricade/ricadono la/le stalla/e ubicate sul territorio regionale. In ogni caso fra i diritti reali di godimento non è ammesso il comodato d'uso ex art. 1803 e 1810 c.c.

6. Criteri specifici di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità di impegno decorrente dal 15 maggio 2022 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dalle singole azioni della misura/sottomisura/tipologia di intervento.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno per l'annualità 2022 e non possono essere variate per tutto il periodo di impegno, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti. Gli impegni previsti dalle singole azioni alle quali si aderisce devono comunque essere assicurati a tutte le UBA in allevamento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è rivolta agli allevatori dei comparti bovino (da carne e da latte), bufalino (da carne e da latte) ed avicolo (uova e carne) che si impegnano a garantire migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo, che sia almeno pari ai valori indicati nelle tabelle di seguito riportate.

A.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori che assicurano a tutti i capi/UBA aziendali condizioni di allevamento conformi a quanto previsto al successivo punto A.2. *Impegni*.

L'azienda di cui sono titolari o legali rappresentanti, inoltre, non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche.

A.2. Impegni

A.2.1. Bovini da carne

Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.

Nel caso della **linea vacca-vitello** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento **baby beef** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento **vitellone tardivo** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

A.2.2. Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento *baby beef* per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00

A.2.3. Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

A.2.4. Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	16,00

A.2.5. Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm ² /capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

A.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*.

A.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

I due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto A.1. sono verificati nel seguente modo.

Il primo criterio specifico di ammissibilità risulta soddisfatto se gli animali aziendali beneficiano alla data del 15 maggio dell'anno 2022 di condizioni di allevamento conformi a quanto riportato al precedente punto A.2. Impegni.

A tal fine il beneficiario deve trasmettere agli uffici regionali competenti per territorio provinciale una apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni, con l'indicazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (da allegare in copia conforme unitamente alla comunicazione di fine lavori), della tipologia di allevamento praticata in azienda e del numero di capi/UBA al 15 maggio dell'anno 2022 suddivisi per gruppi e per categoria.

Per quanto concerne il secondo criterio e cioè che nella azienda del richiedente non sia praticata la zootecnia biologica la verifica è effettuata attraverso la consultazione dell'*Elenco degli Operatori Biologici Italiani* ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi disponibile nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

L'azione prevede il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale riducendo in tal modo, sia alle bufale che ai vitelli, le condizioni di disagio e turbamento legate al distacco reciproco che avviene dopo i primi giorni dalla nascita.

B.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano gli impegni di cui al successivo punto B.2.

Gli allevatori devono aver presentato, singolarmente ed esclusivamente a mezzo PEC, inoltre, agli uffici regionali competenti per territorio provinciale la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2), a pena di esclusione, entro e non oltre il 16 maggio 2022.

B.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

B.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

B.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica* (BDN).

Per quanto concerne il criterio specifico di ammissibilità di cui al punto B.1. esso è soddisfatto se la richiesta di vidimazione del registro, conforme al modello allegato (allegato n. 2), avviene esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre la data del 16 maggio 2022. La verifica è effettuata dagli atti d'ufficio degli uffici regionali competenti per territorio provinciale. Il registro deve essere

debitamente compilato con i dati aziendali e deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento per l'intera annualità di riferimento.

Il competente Ufficio regionale, acquisita la richiesta di vidimazione, dopo aver inserito i dati necessari di competenza provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo sempre tramite PEC al richiedente.

L'allevatore si impegna a detenere in azienda il suddetto registro in cui sono riportati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli) nonché la destinazione dei vitelli dopo il 30° giorno di vita (macello, ingrasso, rimonta esterna o rimonta interna) ed aggiornarlo sistematicamente per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. La verifica è effettuata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) con i controlli in loco.

I dati riportati nel suddetto registro, ai fini della verifica degli impegni assunti, devono essere coerenti con le informazioni presenti nella *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) e con la documentazione sanitaria e amministrativo-contabile relativa al latte commercializzato.

Il registro debitamente vidimato può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. Nelle more della restituzione del registro vidimato digitalmente dal competente Ufficio regionale deve esserne utilizzato uno provvisorio comunque conforme al modello allegato al presente bando, che deve essere anch'esso debitamente aggiornato dalla data di decorrenza degli impegni ed i cui dati sono successivamente trascritti sul registro vidimato.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento, nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

C.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano gli impegni di cui al successivo punto C.2.

C.2. Impegni



Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.

Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del

9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

C.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

C.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti conto terzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapri

La presente azione promuove e sostiene l'attivazione di buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie attraverso diagnosi periodiche accurate (per gli endoparassiti basate sulla FEC - *Faecal Egg Count*) e scelta appropriata di prodotti antiparassitari con verifica dell'efficacia del trattamento.

D.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano l'applicazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie sia per gli endoparassiti che gli ectoparassiti.

D.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (pubblico o aziendale/incaricato di cui al Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, come integrato dalla circolare del Ministero della Salute DGSAF-MDS-P del 12 dicembre 2018, prot. 0031266 e smi) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

D.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

D.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto, detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006.

7. Entità del premio e combinabilità

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA aziendali sotto impegno, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

Gli indici di conversione degli animali presenti in azienda in Unità Bovino Adulto (UBA) utilizzati per le specie interessate sono quelli indicati nella tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che, ad ogni buon fine, sono di seguito riportati:

SPECIE ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei pagamenti previsti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112	*****	44	*****
	baby beef	104	*****	48	*****
	vitellone tardivo	155	*****	46	*****
Bufali carne	baby beef	119	*****	47	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204	*****	54	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173	83	49	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97	*****	*****	*****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

8. Criteri di selezione e graduatoria regionale

Non sono previsti criteri di selezione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tuttavia nel caso in cui le risorse finanziarie previste per la Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno/pagamento risultate ammissibili agli esiti istruttori, viene redatta una graduatoria regionale ordinata in senso decrescente del numero di UBA aziendali accertate.

Si precisa che sono ammissibili a contributo per l'annualità dell'impegno i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 3 del presente bando.

Di conseguenza qualora l'ultimo beneficiario in graduatoria risulti assegnatario di risorse finanziarie di valore inferiore rispetto a quanto emerso dagli esiti istruttori della domanda di sostegno/pagamento, allo stesso saranno riconosciuti solo le risorse finanziarie residue, fermo

restando l'obbligo di assicurare gli impegni previsti dalla misura e per l'intero periodo alla totalità delle UBA aziendali.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'adesione alla misura deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)*.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato (CAA), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda di sostegno/pagamento coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AGEA-OP.

Non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

In ordine alle modalità complete e dettagliate per la presentazione delle domande si rimanda alle vigenti *“Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.”*

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inviata telematicamente attraverso il SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio provinciale dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali ha aderito alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, recepito con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

13. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni Operative n. 11 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 9654 dell'8 febbraio 2022.

La documentazione aggiuntiva da presentare agli uffici regionali competenti per territorio provinciale, a pena di inammissibilità della domanda, è inoltre la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, concernente il titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento nonché della particella, del Foglio e del Comune dove ricade la stalla (conforme all'allegato 1);
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato, corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni con l'indicazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (da allegare in copia conforme unitamente alla comunicazione di fine lavori), della tipologia di allevamento praticata in azienda e del numero di capi/UBA alla data del 15 maggio dell'anno 2022 suddivisi per gruppi e per categoria, dalla quale si evince che gli animali in allevamento beneficiano, di uno spazio esterno disponibile per capo pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno dell'azione.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa singolarmente via PEC a cura del beneficiario agli indirizzi di cui al successivo paragrafo 14, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 16 maggio 2022.

14. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali devono essere attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 9 del presente bando.

UFFICI REGIONALI	INDIRIZZO	RECAPITI
UOD 22 – <i>Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale Avellino)</i>	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – <i>Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale Benevento)</i>	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it

UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Caserta</i>)	Viale Carlo III, 153, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Napoli</i>)	Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 12 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Salerno</i>)	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

NOME E COGNOME	UFFICIO REGIONALE	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
Vincenzo DE LUCIA	UOD 50.07.15	081-7967436	vincenzo.delucia@regione.campania.it
Raffaele PICONE	UOD Avellino (50.07.22)	0825/765574	raffaele.picone@regione.campania.it
Vincenzo CIERVO	UOD Benevento (50.07.23)	0824-364253	vincenzo.ciervo@regione.campania.it
Bruno PROCOPIO	UOD Caserta (50.07.24)	0823-554290	bruno.procopio@regione.campania.it
Filomena ROSA	UOD Napoli (50.07.25)	081-7967227	filomena.rosa@regione.campania.it
Guelfo PAGANINI	UOD Salerno(50.07.26)	089-2589143	guelfo.paganini@regione.campania.it

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché al provvedimento di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* (versione 7.0) del PSR Campania 2014-2020, a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2021-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Tutte le versioni del PSR Campania 2014/2020 e 2021/2022 ed i relativi documenti ufficiali sono consultabili nel Portale della Regione Campania – Assessorato Agricoltura all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Oggetto: PSR Campania 2021/2022 Misura 14 *Benessere degli animali* – Sottomisura 14.1. *Pagamento per il benessere degli animali*. Bando di attuazione della misura per l'annualità 2022.

Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento ed ubicazione delle stesse.

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ (____) il ____/____/____

Codice Fiscale _____ residente a _____ (Prov.____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare

rappresentante legale

della azienda _____

con sede legale nel comune di _____ (Prov.____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA _____ C.U.A.A. _____

telefono _____ fax _____

email _____ PEC _____

- *consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *a conoscenza del fatto che sono effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità alle vigenti disposizioni di legge;*

DICHIARA

- di possedere la stalla e le pertinenti strutture di allevamento di cui al codice aziendale _____ a titolo di (proprietà, affitto, usufrutto, altro diritto reale di godimento) _____ la cui validità copre l'intero periodo di impegno della Misura che decorre dal 15 maggio 2022 e scade il 14 maggio 2023;
- che il suddetto titolo di possesso, giusto atto del notaio _____ rogato in data ____/____/____, è stato regolarmente registrato a _____



in data ____/____/____ al n. _____ e trascritto a _____ in
data ____/____/____ al n. _____

oppure in alternativa

- che il suddetto titolo di possesso, la cui validità decorre dal ____/____/____ e scade il ____/____/____, è stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio - Territoriale di _____ in data ____/____/____ al n. _____
- che la stalla ricade sulla/e particella/e n. _____ Foglio _____ del Comune di _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma

Informativa trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del **27/04/2016** - entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali resa disponibile sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Luogo e data _____

Firma

REGISTRO ALLATTAMENTO VITELLI IN ALLEVAMENTO DOPO IL PARTO NELLE AZIENDE BUFALINE DA LATTE	
<p>PSR Campania 2021-2022</p> <p>MISURA 14 - Benessere degli animali</p> <p>Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali</p> <p>Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte</p> <p>Azienda agricola: _____</p> <p>Sede (comune e provincia) _____</p> <p>Sede (via, località e n. civico) _____</p> <p>C.U.A.A.: _____</p> <p>Partita IVA: _____</p> <p>Codice aziendale dell'allevamento _____</p>	Registro n. _____
	Anno 2022
	Richiesta vidimazione in data
	N. progressivo azienda
	Vidimato in data
	Rilasciato in data
	VIDIMAZIONE
<p>Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati</p>	

PSR Campania 2021-2022 Misura 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione	Data	Timbro	

Pagina ____ di ____

